



Newsletter **Giugno** **2024**

Normativa, giurisprudenza e prassi agraria,
alimentare e ambientale

Normativa europea

Agricoltura

Prodotti Fertilizzanti.

Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione, del 4 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'**aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti** dell'UE.

GU L, 2024/1682 del 13.6.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401682

Prodotti Biologici

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1748 della Commissione, del 21 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il **riconoscimento**, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati **organismi di controllo competenti**

per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell'Unione.

GU L, 2024/1748 del 24.6.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401748

Alimenti

Novel food

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1611 della Commissione, del 6 giugno 2024, che autorizza l'immissione sul mercato dell'**isomaltulosio in polvere** quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

GU L, 2024/1611 del 7.6.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401611

Controlli Ufficiali

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

GU L, 2024/1662 del 12.6.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401662&qid=1718616675462

Sicurezza generale dei prodotti

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1740 della Commissione, del 21 giugno 2024, che stabilisce le regole di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **modalità di segnalazione alla Commissione, da parte di consumatori e di altre parti interessate, di prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori**, e di trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali interessate.

GU L, 2024/1740 del 24.6.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401740



Normativa italiana

Agricoltura

M.A.S.A.F. - Decreto 29 febbraio 2024

Modifica del decreto 9 marzo 2023, n. 147385 recante: «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di **prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali** ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».

GU Serie Generale n.142 del 19-06-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-19&atto.codiceRedazionale=24A03112&elenco30giorni=true

Contratti di filiera – settore pesca e acquacoltura

M.A.S.A.F. - Decreto del 18 aprile 2024

Modifica del decreto 20 maggio 2022 - Contratti di filiera settore della pesca e dell'acquacoltura - Definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.

GU Serie Generale n.130 del 05-06-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-05&atto.codiceRedazionale=24A02831&elenco30giorni=true

Protezioni delle piante da vite

M.A.S.A.F. Ordinanza del 17 maggio 2024

Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Plasmopara viticola, detta anche peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana.

GU Serie Generale n.139 del 15-06-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-15&atto.codiceRedazionale=24A03122&elenco30giorni=true

Alimenti

Informazioni sugli alimenti

M.A.S.A.F. - Decreto del 19 dicembre 2023

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti.

GU Serie Generale n.131 del 06-06-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-06&atto.codiceRedazionale=24A02875&elenco30giorni=true

Sicurezza alimentare

1) Ministero della Salute – Decreto 18 giugno 2024

Divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di consumo delle anguille provenienti dal Lago di Garda.

GU Serie Generale n.144 del 21-06-2024

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-21&atto.codiceRedazionale=24A03297&elenco30giorni=true

2) MASAF – Decreto 21 giugno 2024 n. 21662

Posti di Controllo Frontalieri autorizzati per i controlli ufficiali – Aggiornamenti

https://www.anmviaggi.it/images/Circolari_e_delibere_2024/Decreto_Masaf_21_giugno_2024_n._21662.pdf



Giurisprudenza europea

Il mancato utilizzo di un marchio per contraddistinguere gli specifici prodotti e servizi per i quali è stato registrato ne comporta la decadenza ancorché questi ultimi siano affini ad altri prodotti recanti lo stesso marchio e notori sul mercato.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 giugno 2024 nella causa T-58/23

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo BIG MAC – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Mancanza di prova dell'uso effettivo del marchio in relazione ad alcuni prodotti e servizi – Mancanza di prove solide e oggettive – Assenza di una sottocategoria autonoma – Interpretazione dell'elenco dei servizi»

Il Tribunale dichiara che, per alcuni prodotti e servizi, la McDonald's non ha dimostrato un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni nell'Unione.

La Supermac's e la McDonald's, rispettivamente, una catena di ristorazione rapida irlandese e una americana, sono coinvolte in una controversia riguardante il marchio dell'Unione europea Big Mac. Tale marchio era stato registrato a favore della McDonald's nel 1996.

Nel 2017 la Supermac's ha presentato una domanda di decadenza di tale marchio rispetto a taluni prodotti e servizi. Essa riteneva infatti che il marchio non fosse stato oggetto di un uso effettivo per detti prodotti e servizi nell'Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni.

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha parzialmente accolto tale domanda. Esso ha tuttavia confermato la tutela conferita dal marchio contestato alla McDonald's, in particolare, per gli alimenti a base di carne e di pollame e i panini con carne e con pollo, nonché per servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il «drive-in» e per la preparazione di piatti da asporto.

Con la sua sentenza, il Tribunale annulla e riforma parzialmente la decisione dell'EUIPO, limitando così ulteriormente la tutela conferita dal marchio contestato alla McDonald's. Infatti, il Tribunale dichiara che la McDonald's non ha dimostrato che il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo per quanto riguarda i prodotti «panini con pollo», i prodotti «alimenti a base di pollame» e i servizi «forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il "drive-in"; preparazione di piatti da asporto».

Le prove prodotte dalla McDonald's non forniscono alcuna indicazione sull'entità dell'uso del marchio per tali prodotti e segnatamente per quanto concerne il volume delle vendite, la durata del periodo in cui gli atti di uso sono stati compiuti e la loro frequenza.

Pertanto, le prove prese in considerazione dall'EUIPO non consentono di dimostrare l'esistenza di un uso effettivo del marchio contestato per detti prodotti. In più, gli elementi di prova prodotti dalla McDonald's non consentono di dimostrare che il marchio contestato

sia stato utilizzato per i «servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il "drive-in"; preparazione di piatti da asporto».

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=286812&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9370208>

Ambiente

Non sono ammissibili proroghe nell'integrazione delle valutazioni del rischio sanitario e ambientale di impianti notoriamente inquinanti alla luce della direttiva Ue 2010/75 sulle emissioni industriali (caso "ex-Ilva" di Taranto)

Sentenza della Corte di giustizia UE, Grande Sez. 25 giugno 2024, in causa C-626/22

Ambiente - Articolo 191 TFUE - Emissioni industriali - Direttiva 2010/75/UE - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e 23 - Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione - Misure di protezione dell'ambiente e della salute umana - Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile.

1) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), letta alla luce dell'articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva.

2) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi di tale direttiva, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione.

3) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana. Qualora l'attività dell'installazione interessata presenti tali pericoli, l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l'esercizio di tale installazione sia sospeso.

Un impianto di incenerimento di acque reflue integrato in un impianto industriale più ampio non è comunque soggetto al regime giuridico dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Sentenza della Corte - Nona Sezione - del 06 giugno 2024 nella causa C-166/23

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Allegato I, punto 5 – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Esclusione delle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici – Pertinenza dell'obiettivo di incinerazione».

La controversia concerne l'assoggettabilità al regime di scambio delle quote di emissione denominato ETS di un impianto di incenerimento di acque reflue integrato in un impianto produttivo più ampio che rientra nell'ambito di applicazione del regime in questione.

La direttiva 96/61 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui la direttiva 2003/87 sul sistema di scambio di quote di emissioni denominato ETS costituisce specificazione, prevede espressamente, al suo articolo 3, lettera c), il recupero o l'eliminazione dei rifiuti.

Il considerando 8 della direttiva 96/61 afferma anch'esso che «lo scopo di un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso».

Dagli elementi che precedono risulta che il legislatore dell'Unione ha inteso favorire l'incinerazione dei rifiuti pericolosi e domestici sottraendoli all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'ETS.

La limitazione della portata di tale eccezione mediante assoggettamento di un simile impianto al regime ETS per il solo fatto di essere integrato in un impianto produttivo più ampio che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87 non sarebbe coerente con tale obiettivo.

Inoltre, la portata della deroga deve essere interpretata anche alla luce dell'obiettivo principale della direttiva 2003/87. Ebbene, l'interpretazione sostenuta dalla Commissione, secondo la quale un'unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici che

contribuisce, fornendogli calore, al funzionamento di un impianto rientrante nell'ETS, dovrebbe a sua volta rientrare nel campo di applicazione dell'ETS, sarebbe in contrasto con detto obiettivo.

Una tale interpretazione condurrebbe infatti a riservare il beneficio della deroga alle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi e domestici il cui calore prodotto non sarebbe recuperato da un impianto rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2003/87, il che favorirebbe uno spreco di energia e un aumento delle emissioni.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=286845&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=408342>

Altri prodotti e servizi

Diciture utilizzate nella pubblicità dei biocidi

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 giugno 2024 nella causa C - 296/23

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Disinfettante contenente biocidi – Restrizioni alla pubblicità – Nozione di “indicazioni analoghe” – Obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente»

L’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento n. 528/2012 deve essere letto in combinato disposto con le norme relative all’etichettatura dei biocidi previste all’articolo 69 di tale regolamento. Infatti, dal paragrafo 1 di tale articolo, letto alla luce del considerando 53 del regolamento suddetto, risulta che l’etichettatura di tali prodotti fornisce ai consumatori informazioni sui prodotti che consentono loro di compiere scelte consapevoli e contiene in particolare le frasi di rischio e i consigli di prudenza di cui alla direttiva 1999/45 e al regolamento n. 1272/2008.

La pubblicità dei biocidi deve consentire ai consumatori di ottenere un livello di informazioni sufficiente sui rischi associati all’uso di tali prodotti affinché essi non li sottovalutino e possano effettuare una scelta consapevole all’atto dell’acquisto

L’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «indicazioni analoghe», ai sensi di tale disposizione, comprende qualsiasi indicazione contenuta nella pubblicità relativa ai biocidi che, come le

diciture riportate in tale disposizione, faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l'utente quanto ai rischi che essi possono presentare per la salute umana, per la salute animale o per l'ambiente o quanto alla loro efficacia, minimizzando tali rischi o anche negandone l'esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale.

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287308&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6904116>

E-commerce: uno Stato membro non può imporre obblighi supplementari a un fornitore di servizi online stabilito in un altro Stato membro.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2024 nelle cause riunite C-662/22 e C-667/22

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell'informazione – Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione – Obbligo di fornire informazioni sulla struttura e sull'organizzazione – Obbligo di versare un contributo economico – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di "provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione" – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo»

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanze del 10 ottobre 2022, nei procedimenti:

Airbnb Ireland UC (C-662/22) ed Amazon Services Europe Sàrl (C-667/22) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un'autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest'ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla

stessa un contributo economico.



Giurisprudenza italiana

a) Corte Costituzionale

La Corte costituzionale si pronuncia per la prima volta in modo organico sulla riforma dell'art. 9 Cost.

Amministrazione di beni sottoposti a sequestro e confisca - Stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale – Illegittimità costituzionale.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2024 del 13 giugno 2024

È costituzionalmente illegittimo l'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non

prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi.

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:CO ST:2024:105

(la sentenza si segnala per avere la Corte per la prima volta analizzato in modo ampio la riforma del 2022 degli artt. 9 e 41 Cost.)

b) Giurisprudenza Amministrativa

Responsabilità del danno ambientale - Principi generali.

Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta – n. 4298 del 14 maggio 2024

Il principio del diritto Europeo che regola la materia della responsabilità ambientale è “chi inquina paga”, espresso dal primo considerando della direttiva n. 2008/98/CE. Il principio è stato applicato, da ultimo, anche alla materia fallimentare (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 26 gennaio 2021, n. 3). Le coordinate esegetiche disegnate dal legislatore europeo e recepite dal legislatore interno si basano su criteri estremamente precisi, chiari e rigorosi nell’attribuzione della responsabilità per danno ambientale, e segnatamente:

a) il quadro giuridico europeo risultante dai principi generali del Trattato e dal diritto derivato non esige lo stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell’area e il rischio ambientale dell’inquinamento;

b) la normativa nazionale deve essere interpretata in chiave europea e in maniera compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela dell’ambiente. Nella sostanza, la sentenza della Adunanza Plenaria n. 3 del 2021 ha incentrato la tutela dell’ambiente intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, ossia nel senso di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell’area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione. La responsabilità del proprietario del sito, in tal caso, non rinviene necessariamente la propria causa nel cd. fattore della produzione, bensì anche, eventualmente, in quello della detenzione o del possesso (corrispondenti, rispettivamente, al contenuto di un diritto personale o reale di godimento) dell’area sulla quale è oggettivamente presente il rifiuto, dal momento che grava su colui che è in relazione con la cosa l’obbligo di attivarsi per fare in modo che la cosa

medesima non rappresenti più un danno o un pericolo di danno (o anche di aggravamento di un danno già prodotto). La responsabilità in questione è pur sempre ascrivibile secondo i canoni classici, comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati, della responsabilità per il proprio fatto personale colpevole, dal momento che la personalità e la rimproverabilità dell'illecito risiedono nel comportamento del soggetto che volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza, per ripristinare l'ambiente;

c) la responsabilità dell'autore materiale del fatto originario generatore del danno ambientale non costituisce un'esimente, né elide, tantomeno in via successiva, la responsabilità di coloro che divengono proprietari del bene o che vantano diritti o relazioni di fatto col bene medesimo;

d) l'ignoranza delle condizioni oggettive di inquinamento in cui versa il bene non esclude la responsabilità di chi ne è successivamente divenuto proprietario.

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007409&nomeFile=202404298_11.html&subDir=Provvedimenti

c) Giurisprudenza Civile

Sul rigetto di un ricorso amministrativo con preclusione all'accesso alla giurisdizione Ue ex art. 267 TFUE per motivi di giurisdizione interna: le conseguenze del caso *Ranstad*.

Cassazione Civile, Ordinanza – Sezione Unite – n. 15278 del 31 maggio 2024,

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240531/snciv@sU0@a2024@n15278@tO.clean.pdf>

Contratti agrari e domanda onnicomprensiva per il tentativo di conciliazione.

Tribunale di Ragusa - Sezione Civile - Sentenza n. 474 del 14.3.2024

In tema di controversie agrarie anche la domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento di un'indennità per i miglioramenti apportati al fondo deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improponibilità, in quanto introduce aspetti nuovi nella controversia, non accessori o riconducibili comunque all'oggetto della domanda principale, ampliando così il thema decidendum.

<https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/scarica-sentenza-tribunale-ragusa-n.-474-2024.pdf>

d) Giurisprudenza Penale

Alimenti.

Sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 440 c.p. per mancata predisposizione di misure di sicurezza per le ipotesi di inquinamento accidentale delle acque potabili.

Contaminazione di acque potabili - Mancanza di misure di sicurezza nella gestione delle acque destinate al consumo umano – Sversamento di mercurio - Pericolo concreto per l'incolumità pubblica.

Cassazione Penale, sentenza - Sez. IV - n. 20210 del 22 maggio 2024

E' configurabile il delitto di cui all'articolo 440 c.p. - in forma colposa (452 c.p) - l'aver reso, visto la mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza volte a gestire guasti dei venturimetri [apparecchi che permettono di misurare le portate dei fluidi nelle condotte in pressione], concretamente pericolose le acque potabili, all'interno di un serbatoio , a causa dello sversamento in esso di mercurio provocato dalla rottura del venturimetro.

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20240522/snpen@s40@a2024@n20210@tS.clean.pdf>

Adulterazione di prodotti alimentari - Presenza di solfiti in un campione di salsiccia fresca – Articolo 440 cod. pen.

Cassazione Penale , Sentenza - Sezione I° - n. 21901 del 31 maggio 2024

L'azienda Sanitaria di Messina aveva prelevato un campione di salsiccia fresca di carne suina contenuta in un vassoio per alimenti e conservata all'interno della cella frigorifero della macelleria; il campione, a seguito delle analisi di laboratorio non risultava regolamentare per la presenza di ione solfito nella quantità di 47 mg/kg.

"I solfiti sono additivi di notoria pericolosità per la salute il cui uso, proprio per tale ragione, è assolutamente vietato sulle carni fresche in forza del d.m. n. 209 del 1996, mentre in relazione ad altri tipi di alimenti ne deve essere dichiarato l'inserimento qualora utilizzati in concentrazione

superiore a 10 mg/kg. La salsiccia detenuta dall'imputato nella cella frigorifero del proprio esercizio commerciale conteneva, in palese violazione del divieto di legge, ione solfito in ragione di 47 mg/kg, cioè in misura quasi cinque volte superiore al limite che con riferimento ad altre sostanze alimentari impone la segnalazione, sicché correttamente con la sentenza impugnata ne è stata ritenuta accertata la pericolosità per la pubblica incolumità".

Il pericolo per la salute pubblica, che costituisce evento del reato di cui all'art. 440 cod. pen., è oggetto di prova che è libera nelle forme, dovendo essere ricavato non necessariamente da accertamenti di carattere peritale, ma anche da "altro mezzo di prova".

Nel caso in esame, in cui alla base vi è comunque un accertamento tecnico svolto in via amministrativa dal personale qualificato dell'azienda sanitaria di Messina, e che si è concluso con un'analisi di laboratorio che ha portato ad individuare anche la esatta quantità di additivo chimico presente nel prodotto, non presenta vizi logici la motivazione della sentenza impugnata che ha ricavato l'esistenza del pericolo per la salute pubblica non da personali considerazioni intuitive del giudicante, ma dal raffronto tra la quantità di additivo presente nel prodotto alimentare ed i limiti previsti per il suo utilizzo in via generale ed astratta nella normativa di settore.

L'esistenza del pericolo per la salute pubblica impedisce di sussumere il fatto nella contravvenzione già prevista dall'art. 5 L. n. 283 del 1962.

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20240531/snpen@s10@a2024@n21901@tS.clean.pdf>

Detenzione e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Cassazione Penale, Sentenza - Sezione III° - n. 22028 del 03.06.2024

Si configura la contravvenzione di cui all'articolo 5 lett. b) della L. 30 aprile 1962 n. 283 esibire , per la vendita, una cassetta di alici maleodoranti e mal conservata esposta al sole e agli agenti atmosferici senza protezione.

E' pacifico in giurisprudenza che non sia necessaria una perizia per accertare il cattivo stato di conservazione degli alimenti, essendo sufficiente l'esame delle caratteristiche estrinseche, da apprezzarsi sulla base di massime di comune esperienza (esposizione al sole e su pubblica via), e l'esame delle caratteristiche intrinseche (alici maleodoranti).

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20240603/snpen@s30@a2024@n22028@tS.clean.pdf>

Ambiente

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Nozione di deposito temporaneo – Articolo 256 del codice dell'ambiente.

Cassazione Penale Sentenza – Sezione III° - n. 20481 del 28 maggio 2024

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato (cause riunite C-175/98 e C-177/98, del 5 ottobre 1999) che, in quanto deroga a norme che mirano a conseguire obiettivi di una fondamentale rilevanza, quali la protezione dell'ambiente e della salute, la nozione di «deposito temporaneo» deve interpretarsi in modo restrittivo e deve rispettare l'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, la quale prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

In tal senso, è stato introdotto l'articolo 185-bis del Testo Unico, il quale stabilisce che esso deve essere effettuato nel rispetto di determinate condizioni.

Ove effettuato alle condizioni stabilite dal predetto articolo il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Deve ribadirsi quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo, ossia che solo l'osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo - e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale solleva il produttore dagli obblighi previsti - dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore, l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono di rifiuti.

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20240528/snpen@s30@a2024@n20841@tS.clean.pdf>

Abbandono di rifiuti – discarica non autorizzata.

Cassazione Penale, Sentenza – Sezione III° - n. 24080 del 18 giugno 2024

Norme contestate : Artt. 81 cpv 110, 113 c.p. e 256 commi 2 e 3 d.lgs 152/2006.

Per aver , in concorso tra loro, abitualmente, depositato in modo incontrollato i rifiuti prodotti dall'attività commerciale, contribuendo così a realizzare una discarica non autorizzata, alimentata anche da rifiuti domestici, formata da imponenti accumuli di rifiuti miscelati tra loro, lungo la prospiciente la via pubblica.

In materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, Rv. 261383 - 01 e, più di recente, Sez. 3, n. 2234 del 2022 e Sez. 3, n. 32744 del 2023, non massimate).

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=./20240619/snpn@s30@a2024@n24080@tS.clea n.pdf>

Tutela degli animali

Elemento della crudeltà .

Cassazione Penale, Sentenza – Sezione III° Penale – n. 23392 dell'11 giugno 2024

L'elemento della crudeltà, quale possibile parte integrante del fatto tipico dell'art. 544 ter comma 1 c.p. (che punisce chi cagiona ad animali una lesione o li sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili "per crudeltà o senza necessità") si distingue dal diverso giudizio ostativo di crudeltà di cui all'art. 131 bis c.p., che può scaturire dalla complessiva e più ampia considerazione della intera vicenda, come emergente dall' istruttoria ovvero dagli atti disponibili (a seconda del rito prescelto).

<https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=./20240611/snpn@s30@a2024@n23392@tS.clean.pdf>



Prassi

Regolamento sul ripristino della natura: via libera definitivo del Consiglio

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/06/17/nature-restoration-law-council-gives-final-green-light/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2K89ILbBkD8PfVLSGn1MKT5FiM8-iruFROF_qsnEJscaS6wPT5yrC0zUA_aem_dRe0f-nCGFEs3i37c84q6A

Nuova valutazione del rischio EFSA causato dal bisfenolo A negli alimenti

https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-food-health-risk?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2Vjn-I4YBmOB84_NdsLvFGYvQL_jJgXpsSeb4s0bZybgqYV0duWZzKiuM_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Istituzione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC)

Decisione (UE) 2024/1514 della Commissione, del 7 agosto 2015, che istituisce comitati scientifici nel settore della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente.

GU L, 2024/1514 del 31.5.2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401514



La stanza del mese

*Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone,
la storia entra dentro le stanze, le brucia,
la storia dà torto e dà ragione.*

*La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere,
siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere*

Francesco De Gregori

13100, Vercelli

Newsletter mensile a cura di Giovanni Stangoni e Vito Rubino

